« ai sensi dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1025/68 ».

Articolo 5

All'articolo 2, punto 9 del regolamento (CEE) n. 1025/68, nonché all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1072/68, della versione italiana, il termine « il garretto » è sostituito dalla frase « la tibia e il muscolo aderente ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1969.

Tuttavia, gli articoli 3 e 5 sono applicabili dal 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1973/69 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 1969
relativo a misure d'intervento da adottare nel settore delle carni bovine in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1097/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/69 (4), l'applicazione delle misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 può essere decisa previa constatazione che per due settimane consecutive ricorrono simultaneamente le due condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento ; che, tuttavia, quando può essere nettamente fissata la tendenza del mercato, si può derogare alla constatazione per due settimane, prendendo in considerazione una sola settimana ;

considerando che l'evoluzione stagionale dei prezzi dei bovini adulti nella Comunità segna una tendenza al ribasso ; che tale tendenza dovrebbe continuare ; che è pertanto necessario prevedere fin da ora le modalità d'applicazione delle misure d'intervento in Francia affinché possano essere effettuati gli acquisti non appena si constati che ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che, nell'attuale situazione, è opportuno procedere agli acquisti per il tramite di un organismo d'intervento per quanto concerne le vacche di 1ª e 2ª qualità, i vitelloni di 1ª qualità, nonché le carni provenienti da tali animali e conformi alle presentazioni di cui all'allegato II, punto 1 a) e c) del regolamento (CEE) n. 1097/68, ad eccezione dei quarti posteriori, taglio diretto a 3 o a 5 costole ; che tali acquisti devono essere effettuati conformemente alle disposizioni di detto regolamento ;

considerando che, nell'ambito di ciascuna qualità, esiste in Francia una distinzione in funzione dell'età, del peso, della conformazione e dello stato d'ingrassamento dell'animale ; che, per tener conto di tali

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 5.
(4) GU n. L 232 del 13. 9. 1969, pag. 6.

caratteristiche differenti, è opportuno fissare i limiti inferiore e superiore del prezzo d'acquisto ;

considerando che, per garantire un efficace sostegno del mercato, occorre fissare il limite superiore del prezzo d'acquisto ad un prezzo all'incirca corrispondente al prezzo massimo d'acquisto quale risulta dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 ; che, per quanto concerne le carcasse, le mezzene e i quarti detti « compensati » occorre fissare tale limite superiore applicando il coefficiente di conversione fissato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1027/68 della Commissione, del 22 luglio 1968, relativo alla determinazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini constatati sui mercati rappresentativi della Comunità [1] ; che è opportuno fissare il limite superiore del prezzo d'acquisto per i quarti posteriori taglio a otto costole detto « pistola » tenendo conto del rapporto dei prezzi constatati in Francia tra detto taglio e la carcassa ;

considerando che, per quanto concerne il limite inferiore, è opportuno basarsi sull'esperienza acquisita durante la campagna 1968/1969 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento designato dalla Repubblica francese acquista, alle condizioni definite nel regolamento (CEE) n. 1097/68, i bovini adulti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, purché si tratti di vacche di 1ª e 2ª qualità e di vitelloni di 1ª qualità ai sensi della regolamentazione nazionale, nonché le carni, che gli sono offerte, provenienti da detti animali e conformi alle presentazioni previste nell'allegato II, punto 1 a) e c) del regolamento (CEE) n. 1097/68, ad eccezione dei tagli posteriori, taglio diritto a 3 o a 5 costole.

Articolo 2

1. Il prezzo d'acquisto franco macello per i bovini adulti di cui all'articolo 1 non può essere superiore ai prezzi indicati qui di seguito come limiti superiori, né inferiore ai prezzi indicati qui di seguito come limiti inferiori :

	u.c./100 kg peso vivo
Vacche 1ª qualità	
Limite inferiore	47,352
Limite superiore	56,354
Vacche 2ª qualità	
Limite inferiore	43,751
Limite superiore	45,551
Vitelloni 1ª qualità	
Limite inferiore	55,454
Limite superiore	59,054

2. Il prezzo d'acquisto franco deposito frigorifero dei centri d'intervento per le carni provenienti dai bovini adulti di cui all'articolo 1 non può essere superiore ai prezzi indicati qui di seguito come limiti superiori, né inferiore ai prezzi indicati qui di seguito come limiti inferiori :

	u.c./100 kg del prodotto
Carcasse, mezzene e quarti detti compensati provenienti dalle vacche 1ª qualità	
Limite inferiore	91,642
Limite superiore	104,245
Carcasse, mezzene e quarti detti compensati provenienti dalle vacche 2ª qualità	
Limite inferiore	86,061
Limite superiore	89,482
Carcasse, mezzene e quarti detti compensati provenienti dai vitelloni 1ª qualità	
Limite inferiore	100,104
Limite superiore	107,306
Quarti posteriori taglio a 8 costole detto pistola proveniente dalle vacche 1ª qualità	
Limite inferiore	118,829
Limite superiore	133,233
Quarti posteriori taglio a 8 costole detto pistola proveniente dalle vacche 2ª qualità	
Limite inferiore	99,204
Limite superiore	113,608

[1] GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 14.

Quarti posteriori taglio a 8 costole detto pistola proveniente dai vitelloni 1ª qualità

Limite inferiore	121,710
Limite superiore	136,113

3. I prodotti di cui all'articolo 1 sono acquistati a prezzi compresi entro i limiti di cui ai paragrafi precedenti, tenendo conto dell'età, del peso, della conformazione e dello stato d'ingrassamento dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile non appena sarà constatato, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, che per una settimana ricorrono contemporaneamente le due condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY